

REGOLAMENTO AZIENDALE
PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DEL GREEN PASS
PER I DIPENDENTI E ASSIMILATI DELL'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA

Premessa.

Il presente regolamento definisce, in attuazione alle previsioni contenute nell'art. 1, comma 5, del Decreto Legge del 21 settembre 2021, n. 127 e tenuto conto delle linee guida emanate con il D.P.C.M. del 12 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche in ordine al possesso del c.d. "Green Pass" da parte del personale dipendente e assimilato dell'Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione (ARNAS) Garibaldi di Catania, nonché degli altri soggetti "non utenti" che accedono alle strutture aziendali, per come meglio qui di seguito specificato.

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 ed in ottemperanza alle linee guida contenute nel D.P.C.M. del 12 ottobre 2021, sono obbligati al possesso e all'esibizione della certificazione verde (c.d. "Green Pass"):

- a) tutti i dipendenti dell'ARNAS Garibaldi, nonché i dipendenti di altri Enti pubblici (Università degli Studi, Regione, ect.) che, a vario titolo, svolgono attività all'interno dei locali aziendali anche in regime di convenzione, per conto dell'Ente di appartenenza o a favore dell'ARNAS Garibaldi;
- b) tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'ARNAS Garibaldi di Catania, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, medici in formazione specialistica, studenti che svolgono attività professionalizzanti presso le strutture assistenziali dell'Azienda e tirocinanti autorizzati secondo le procedure aziendali.
- c) i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione; il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture; il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo, quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie; i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio.

Articolo 2
(Soggetti esenti)

L'obbligo di possesso del c.d. "Green Pass" non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021.

Ai soggetti rientranti nella casistica di cui al comma precedente, a norma dell'art 9-bis, comma 3 del D.L. n. 52/2021, sarà pertanto richiesta l'esibizione del documento attestante la mera esenzione dalla vaccinazione, privo di indicazioni inerenti la specifica condizione sanitaria dell'interessato.

Articolo 3 **(Soggetti esclusi)**

Per espressa previsione normativa, l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il c.d. "Green pass" per accedere agli uffici e ai reparti dell'ARNAS Garibaldi è quella degli utenti/pazienti, ovvero di coloro i quali si recano presso l'Azienda ospedaliera per l'erogazione del servizio che l'Amministrazione è tenuta a prestare, ad eccezione degli accompagnatori di cui al successivo art. 6.

Articolo 4 **(Verifica del Green Pass)**

La verifica del possesso del c.d. "Green Pass" è eseguita, anche a campione, ove possibile al momento dell'accesso alla struttura di lavoro, dal Direttore Generale e dai soggetti da esso delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, alle condizioni e nei termini meglio di seguito specificati.

La verifica avviene secondo le modalità previste dall'articolo 13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021 e dal punto 1.1. delle linee guida, adottate con il D.P.C.M. del 12 ottobre 2021.

In particolare, la verifica del c.d. "Green Pass" potrà avvenire anche manualmente attraverso l'utilizzo dell'app "VerificaC19" ovvero attraverso l'integrazione dei sistemi informatici aziendali.

Articolo 5 **(Soggetti incaricati della verifica del Green Pass)**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 ed in ottemperanza a quanto prescritto nelle linee guida del 12 ottobre 2021, il Direttore Generale dell'ARNAS Garibaldi di Catania delega - con atto scritto - allo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo che precede:

- **il Direttore Sanitario**, per i responsabili delle Direzione Medica di Presidio "Garibaldi Centro" e "Garibaldi Nesima" per le strutture di Staff sanitarie;
- **il Direttore Amministrativo**, per i Direttori dei Settori Provveditorato, Gestione del Personale, Economico Finanziario, Tecnico, Affari Generali e Struttura di Staff della Direzione Generale ed il personale assegnato alla Direzione Generale ed Amministrativa;
- **il responsabile della Direzione Medica di Presidio "Garibaldi Centro"** per i Direttori delle UU.OO.CC. e per i responsabili delle altre Unità Operative insistenti nel suddetto Presidio;
- **il responsabile della Direzione Medica di Presidio "Garibaldi Nesima"** per i Direttori delle UU.OO.CC. e per i responsabili delle altre Unità Operative insistenti nel suddetto Presidio;
- **i Direttori delle UU.OO.CC. e i responsabili delle Unità operative** per il personale afferente alle strutture dirette, ivi comprese le categorie di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1, all'ingresso in Reparto; ;

- **i Direttori dei Settori** Provveditorato, Gestione del Personale, Economico Finanziario, Tecnico, Affari Generali e Struttura di Staff della Direzione Generale per il personale afferente alle strutture dirette.

Il Direttore Generale provvede ordinariamente alla verifica del possesso del c.d. "Green Pass" del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, dei componenti del Collegio Sindacale, del presidente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari e dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

I responsabili delle Direzione Medica di Presidio "Garibaldi Centro" e "Garibaldi Nesima" sono altresì delegati al controllo, con ulteriori verifiche occasionali, a campione, di tutto il personale insistente nei Presidi di propria competenza.

La notifica ai singoli interessati del presente Regolamento e dell'afferente deliberazione assume valore di delega scritta.

Articolo 6

(Attività di supporto alla verifica del c.d. "Green Pass")

Con successivo atto, si provvederà a formalizzare incarico al personale dell'Istituto di vigilanza in servizio all'ARNAS Garibaldi di svolgere attività di supporto per le verifiche sugli:

- accompagnatori dei pazienti che si recano nelle strutture di Pronto Soccorso;
- accompagnatori dei pazienti destinati a prestazioni ambulatoriali;
- utenti e/o personale di cui alla lett. c) dell'art. 1 che accedono alle strutture aziendali.

Articolo 7

(Obblighi dei soggetti incaricati)

Il personale delegato ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente regolamento provvede - con proprio provvedimento notificato agli interessati e alla Direzione Generale, alla subdelega delle funzioni di verifica ad altro personale dirigente afferente alla propria struttura (del cui operato resta comunque responsabile) - impartendo le necessarie disposizioni concernenti le modalità attuative

Il personale delegato, per l'espletamento dei compiti di verifica, potrà altresì avvalersi del supporto dell'Istituto di vigilanza, fermo restando la responsabilità della citata attività in capo ad esso.

Articolo 8

(Provvedimenti sanzionatori)

Il personale di cui all'articolo 1 nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro o successivamente sottoposto a verifica da parte di personale incaricato, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, viene sottoposto ai seguenti provvedimenti la cui efficacia resta valida fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza, in atto definito al 31 dicembre 2021:

- a) per il personale di cui all'articolo 1, lett. a), si provvede all'allontanamento dal luogo di lavoro. Detto personale è considerato assente ingiustificato. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

- b) per il personale che presta servizio o svolge attività presso l'ARNAS Garibaldi a titolo di convenzione o di utilizzazione, si provvede all'allontanamento dalle attività assistenziali, fatti salvi provvedimenti di sospensione dal servizio di competenza dell'Ente di appartenenza. Per tutto il periodo di astensione dalle attività assistenziali, è sospeso il pagamento degli importi o delle indennità a qualsiasi titolo dovuti;
- c) per il personale di cui all'articolo 1, lett. b) e c), si provvede all'allontanamento dalla struttura e all'inibizione della frequenza alla struttura stessa.

Laddove l'accertamento del possesso della certificazione verde non possa avvenire all'atto dell'accesso al luogo di lavoro, ciascun soggetto incaricato (anche per il tramite dei responsabili di UU.OO.CC./Servizi/Reparti/ Uffici) procede con cadenza giornaliera a verificare il possesso del c.d. "Green pass" del personale afferente alle diverse aree aziendali di pertinenza in misura non inferiore al 30 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Articolo 9

(Registro informatico aziendale)

Dell'avvenuta esecuzione delle verifiche, il Direttore Generale e i soggetti delegati ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento implementano apposito registro aziendale informatizzato, che potrà essere verificato dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo nonché dai responsabili delle Direzioni Mediche di Presidio.

Della gestione e del trattamento dei dati personali ivi contenuti, la Direzione Generale opererà di concerto con il supporto del D.P.O. aziendale.

La mancata implementazione / alimentazione del registro determina la segnalazione all'organo di disciplina.

Gli elementi costitutivi del registro sono:

- data e ora di esecuzione dei controlli;
- esito del controllo;

In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dall'art. 9 *quinquies*, commi 6 e ss. del D. L. 52/2021;

Articolo 10

(Comunicazione dei provvedimenti)

Il mancato possesso del c.d. "Green Pass" da parte del lavoratore determina:

- a) in caso di accertamento svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici, i soggetti preposti al controllo vietano al lavoratore sprovvisto del c.d. "Green Pass" valido accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi e provvederanno contestualmente a comunicare alla Direzione Generale dell'Azienda – per il tramite di apposito indirizzo *email* aziendale - il personale al quale non è stato consentito l'accesso;
- b) in caso accertamento svolto dopo l'accesso alla struttura, a tappeto o a campione, il soggetto incaricato (il quale, di norma, coincide con il dirigente dell'ufficio) che ha svolto

l'accertamento) dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida, al momento del primo accesso al luogo di lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare alla Direzione Generale dell'Azienda – per il tramite di apposito indirizzo *email* aziendale – l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde.

In quest'ultimo caso, dopo aver accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione ed a seguito della comunicazione di cui sopra, la Direzione Generale procederà ad avviare la procedura sanzionatoria di cui all'art. 9 *quinquies* del Decreto legge del 22 aprile 2021, n. 52, così come modificato dall'art. 1 commi 1 e 8 del Decreto legge del 21 settembre 2021, n. 127, per cui è prevista la segnalazione dell'accaduto all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Catania per l'irrogazione della sanzione amministrativa stabilita in euro da 600 a 1.500.

Articolo 11 **(Effetti retributivi)**

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, determinate dall'allontanamento dal posto di lavoro o dal mancato accesso allo stesso per mancanza del c.d. "*Green Pass*", al dipendente non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la/e giornata/e di lavoro non prestata.

Articolo 12 **(Ufficio verifica linee guida *Green Pass*)**

In considerazione della articolata distribuzione territoriale degli accessi aziendali e delle necessarie attività da porre in essere per ottemperare al vigente compendio normativo, è istituito l'"Ufficio verifica linee guida *Green Pass*", a cui è preposto il Direttore Generale.

L'Ufficio è costituito da un numero minimo di 6 componenti preferibilmente scelti tra il personale dirigenziale dell'ARNAS Garibaldi e si occuperà del coordinamento e del monitoraggio del rispetto delle linee di indirizzo adottate dalla Direzione Generale con il presente regolamento.

La partecipazione a tale organo non determina alcun onere in capo all'Azienda e nessun ulteriore riconoscimento economico per i partecipanti.

Articolo 13 **(Norme finali)**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia ed alle linee guida emanate con il D.P.C.M. del 12 ottobre 2021.

